

FINMECCANICA – SOCIETÀ PER AZIONI

INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI **AI SENSI DELL'ART. 123- BIS T.U. N. 58/1998 ALLA DATA DEL 17 MARZO 2008**

a) STRUTTURA DEL CAPITALE SOCIALE.

Il capitale sociale della Società è costituito esclusivamente da azioni ordinarie del valore nominale di euro 4,40 cadauna, tutte assistite dai medesimi diritti ed obblighi ed aventi diritto di voto sia nelle assemblee ordinarie che in quelle straordinarie.

b) LIMITI AL POSSESSO DEI TITOLI.

Lo Statuto sociale (art. 5.1. *bis*), in attuazione della normativa in materia di privatizzazioni prevede quanto segue:

“Ai sensi dell'art. 3 del D.L. 31 maggio 1994, n. 332, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 1994, n. 474, nessuno, fatto salvo lo Stato, gli enti pubblici o soggetti da questi controllati e quanto altro previsto dalla legge, può possedere, a qualsiasi titolo, azioni della Società che comportino una partecipazione superiore al 3% del capitale sociale rappresentato da azioni aventi diritto di voto.

Il limite massimo di possesso azionario è calcolato anche tenendo conto delle partecipazioni azionarie complessive facenti capo al controllante, persona fisica o giuridica o società, a tutte le controllate dirette o indirette nonché alle controllate da uno stesso soggetto controllante, ai soggetti collegati, nonché alle persone fisiche legate da rapporti di parentela o di affinità fino al secondo grado o di coniugio, sempre che si tratti di coniuge non legalmente separato.

Il controllo ricorre, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'art. 93 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il collegamento ricorre nelle ipotesi di cui all'art. 2359, comma 3, del codice civile, nonché tra soggetti che, direttamente o indirettamente, tramite controllate, diverse da quelle esercenti fondi comuni di investimento, aderiscano, anche con terzi, ad accordi relativi all'esercizio del diritto di voto o al trasferimento di azioni o quote anche di società terze o comunque ad accordi o patti di cui all'art. 122 del predetto decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in relazione anche a società terze, qualora tali accordi o patti riguardino almeno il 10% del capitale con diritto di voto, se si tratta di società quotate, o il 20% se si tratta di società non quotate.

Ai fini del computo del su riferito limite di possesso azionario (3%) si tiene conto anche delle azioni detenute tramite fiduciarie e/o interposta persona e in genere da soggetti interposti.”

c) PARTECIPAZIONI RILEVANTI.

Sulla base delle comunicazioni pervenute ai sensi dell'art. 120, T.U. n. 58/1998, i soggetti che detengono una partecipazione "rilevante", superiore al 2% del capitale sociale, sono di seguito elencati:

- Ministero dell'Economia e delle Finanze con n. 143.376.556 azioni pari al 33,72% circa delle azioni ordinarie;
- CAPITAL RESEARCH AND MANAGEMENT COMPANY con n. 9.002.028 azioni pari al 2,11% delle azioni ordinarie;
- FIDELITY INTERNATIONAL LIMITED con n. 9.043.652 azioni pari al 2,12% delle azioni ordinarie.
- BARCLAYS GLOBAL INVESTORS UK HOLDINGS Ltd con n. 8.564.794 azioni pari al 2,01% delle azioni ordinarie.

d) POSSESSORI DI TITOLI CHE CONFERISCONO DIRITTI SPECIALI.

Non sono stati emessi titoli che conferiscono poteri speciali.

d1) POTERI SPECIALI DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE.

Poteri speciali sono conferiti al Ministro dell'Economia e delle Finanze dall'art. 5.1. ter dello Statuto sociale che prevede che ai sensi dell'art. 2 del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni dalla Legge 30 luglio 1994, n. 474, come sostituito dall'art. 4 comma 227 della legge 24 dicembre 2003 n. 350 il Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro delle attività produttive è titolare dei seguenti poteri speciali:

- a) opposizione all'assunzione, da parte dei soggetti nei confronti dei quali opera il limite al possesso azionario di cui all'art. 3 del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 1994, n. 474, di partecipazioni rilevanti, per tali intendendosi quelle che - come statuito dal decreto del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 8 novembre 1999 - rappresentano almeno il 3% del capitale sociale costituito da azioni con diritto di voto nella assemblea ordinaria. L'opposizione deve essere espressa entro dieci giorni dalla data della comunicazione che deve essere effettuata dagli amministratori al momento della richiesta di iscrizione nel libro soci, qualora il Ministro ritenga che l'operazione rechi pregiudizi agli interessi vitali dello Stato. Nelle more di decorrenza del termine per l'esercizio del potere di opposizione, il diritto di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi. In caso di esercizio del potere di opposizione, attraverso provvedimento debitamente motivato in relazione al concreto pregiudizio arrecato dall'operazione agli interessi vitali dello Stato, il cessionario non può esercitare i diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante e dovrà cedere le stesse azioni entro un

anno. In caso di mancata ottemperanza il tribunale, su richiesta del Ministro dell'economia e delle finanze, ordina la vendita delle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante secondo le procedure di cui all'art. 2359 – ter del codice civile. Il provvedimento di esercizio del potere di opposizione è impugnabile entro sessanta giorni dal cessionario innanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio;

- b) opposizione alla conclusione di patti o accordi di cui all'art. 122 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nel caso in cui - come statuito dal decreto del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 8 novembre 1999 - vi sia rappresentato almeno il 3% del capitale sociale costituito da azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Ai fini dell'esercizio del potere di opposizione la CONSOB informa il Ministro dell'economia e delle finanze dei patti e degli accordi rilevanti ai sensi del presente articolo di cui abbia avuto comunicazione in base al citato articolo 122 del Testo Unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998. Il potere di opposizione deve essere esercitato entro dieci giorni dalla data della comunicazione effettuata dalla CONSOB. Nelle more di decorrenza del termine per l'esercizio del potere di opposizione, il diritto di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale dei soci aderenti al patto sono sospesi. In caso di emanazione del provvedimento di opposizione, debitamente motivato in relazione al concreto pregiudizio arrecato dai suddetti accordi o patti agli interessi vitali dello Stato, gli stessi sono inefficaci. Qualora dal comportamento in assemblea dei soci sindacati si desuma il mantenimento degli impegni assunti con l'adesione ai patti o agli accordi di cui al citato art. 122 del Testo Unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, le delibere assunte con il voto determinante dei soci stessi sono impugnabili. Il provvedimento di esercizio del potere di opposizione è impugnabile entro sessanta giorni dai soci aderenti ai patti o agli accordi innanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio;
- c) veto, debitamente motivato in relazione al concreto pregiudizio arrecato agli interessi vitali dello Stato, all'adozione delle delibere di scioglimento della Società, di trasferimento dell'azienda, di fusione, di scissione, di trasferimento della sede sociale all'estero, di cambiamento dell'oggetto sociale, di modifica dello Statuto che sopprimono o modificano i poteri di cui al presente articolo. Il provvedimento di esercizio del potere di veto è impugnabile entro sessanta giorni dai soci dissenzienti innanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio;
- d) nomina di un amministratore senza diritto di voto (vedi successiva lettera "h").

e) PARTECIPAZIONE AZIONARIA DEI DIPENDENTI: MECCANISMO DI ESERCIZIO DEI DIRITTI DI VOTO.

Non è previsto alcun sistema di partecipazione azionaria dei dipendenti.

f) RESTRIZIONI AL DIRITTO DI VOTO.

Lo Statuto sociale (art. 5.1 *bis*), in attuazione della normativa in materia di privatizzazioni (legge n. 474/1994) prevede che non possa essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni detenute in eccedenza rispetto al limite massimo del 3%, stabilito dallo stesso art. 5.1 *bis* dello Statuto sociale.

Lo stesso art. 5.1. *bis* prevede altresì che “si riduce proporzionalmente il diritto di voto che sarebbe spettato a ciascuno dei soggetti ai quali sia riferibile il limite di possesso azionario, salvo preventive indicazioni congiunte dei soci interessati. In caso di inosservanza, la deliberazione è impugnabile ai sensi dell’art. 2377 del codice civile se la maggioranza richiesta non è stata raggiunta senza i voti in eccedenza rispetto al limite massimo sopra indicato.

Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell’assemblea”. Si richiama altresì quanto previsto al precedente punto d1) con riferimento all’art. 5.1. ter dello Statuto sociale ed in particolare ai poteri speciali in esso indicati.

g) ACCORDI NOTI ALLA SOCIETÀ AI SENSI DELL’ART. 122 T.U. N. 58/1998.

La Società non è a conoscenza dell’esistenza di patti parasociali di cui all’art. 122 del T.U. n. 58/98.

h) NORME APPLICABILI ALLA NOMINA E SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI ED ALLE MODIFICHE ALLO STATUTO.

- NOMINA AMMINISTRATORI -

- Gli amministratori sono nominati con le modalità previste dall’art. 18.4 dello Statuto sociale: “Gli amministratori sono nominati dall’assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti e dal consiglio di amministrazione uscente, nelle quali i candidati dovranno essere numerati in ordine progressivo.

Qualora il consiglio di amministrazione uscente presenti un propria lista, la stessa dovrà essere depositata presso la sede sociale e pubblicata su almeno tre quotidiani italiani a diffusione nazionale, di cui due economici, almeno venti giorni prima di quello fissato per l’assemblea in prima convocazione.

Le liste presentate dagli azionisti dovranno essere depositate presso la sede sociale e pubblicate negli stessi modi sopra indicati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’assemblea in prima convocazione.

Ogni azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli od insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno l’1% delle azioni aventi diritto di voto nell’assemblea ordinaria ovvero la misura minore che fosse prevista da disposizioni di legge o regolamentari, ove applicabili.

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti dovranno presentare e/o recapitare presso la sede sociale, con almeno cinque giorni di anticipo rispetto a quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, copia della documentazione comprovante il diritto a partecipare all'assemblea.

Almeno due Amministratori devono possedere i requisiti di indipendenza così come stabiliti per i sindaci a norma di legge. Nelle liste sono espressamente individuati i candidati che sono in possesso dei citati requisiti di indipendenza.

Tutti i candidati devono possedere altresì i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente.

Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche, incluso il possesso dei requisiti di indipendenza come richiesti dal presente Statuto.

Gli Amministratori nominati devono comunicare senza indugio alla Società l'eventuale perdita dei citati requisiti di indipendenza e onorabilità nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità o incompatibilità.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

Alla elezione degli amministratori si procederà come segue:

- a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, i due terzi degli amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore;
- b) i restanti amministratori saranno tratti dalle altre liste; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno, due, tre e così via, secondo il numero progressivo degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste saranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

b) qualora, a seguito dell'applicazione della procedura sopra descritta, non risultasse nominato il numero minimo di Amministratori indipendenti statutariamente prescritto, il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato nelle varie liste sarà calcolato secondo il sistema indicato nella lettera b); risulteranno eletti i candidati, non ancora tratti dalle liste ai sensi delle lettere a) e b), che siano in possesso dei requisiti di indipendenza e che abbiano ottenuto i quozienti più elevati, nel numero necessario ad assicurare l'osservanza della disposizione statutaria. Essi subentrano agli amministratori non indipendenti cui sono stati assegnati i quozienti più bassi. In assenza di un numero di candidati tale da consentire il rispetto del numero minimo di due amministratori indipendenti, l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, la sostituzione dei candidati privi dei requisiti di indipendenza che hanno ottenuto il quoziente più basso”.

L'art. 18.5 dello Statuto sociale stabilisce inoltre che “per la nomina degli amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento qui previsto, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del c.c., fatti salvi i poteri di nomina di cui all'art. 5.1ter, lettera d). Per la sostituzione degli amministratori cessati, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge nominando i sostituti nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli amministratori cessati, qualora residuino in tale lista candidati non eletti in precedenza. Il consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, nominando i sostituti, in base ai medesimi criteri di cui al periodo precedente nella prima riunione utile successiva alla notizia dell'intervenuta cessazione”.

L'art. 5.1 *ter* dello Statuto sociale prevede, ai sensi del comma 1 dell'art. 2 del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 1994, n. 474, come sostituito dall'art. 4 comma 227 della legge 24 dicembre 2003 n. 350, che il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle attività produttive, sia titolare del potere speciale di nominare un amministratore senza diritto di voto (cfr precedente punto d1) lettera d). In caso di cessazione dall'incarico dell'amministratore così nominato, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle attività produttive, provvede a nominare il relativo sostituto.

- MODIFICHE STATUTARIE -

Le modifiche statutarie sono approvate dall'Assemblea degli azionisti a norma di legge.

In base all'art. 24.1 dello Statuto sociale il Consiglio di Amministrazione è tuttavia competente a deliberare l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative.

In base all'art. 22.3 dello Statuto sociale le proposte di modifica di qualsiasi clausola statutaria ovvero l'adozione di un nuovo statuto sono

deliberate dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole dei sette/decimi degli amministratori in carica, escluso dal computo l'amministratore senza diritto di voto nominato ai sensi dell'art. 5.1 ter, lettera d) dello Statuto.

Si rammenta infine, come illustrato alla precedente lettera d, d1), il potere di veto previsto in capo al Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle attività produttive in ordine all'adozione di modifiche statutarie volte a sopprimere o modificare i poteri di cui all'art. 5.1 *ter* dello Statuto sociale, o di modifiche dell'oggetto sociale.

i) DELEGHE PER AUMENTI DI CAPITALE E AUTORIZZAZIONI AD ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE.

- Non sussistono deleghe in capo agli amministratori in ordine ad aumenti di capitale ai sensi dell'art. 2443 c.c.
- L'Assemblea Straordinaria del 30 maggio 2007 ha approvato un aumento di capitale ai sensi dell'art. 2441 comma 4, secondo periodo - la cui esecuzione è stata demandata al Consiglio di Amministrazione - da effettuarsi anche in più tranches, riservato ad investitori istituzionali, con esclusione del diritto d'opzione e nei limiti del 10% del capitale sociale e pertanto per massimi nominali euro 185.638.002, mediante emissione di massime n. 42.190.455 azioni del valore nominale di euro 4,40 cadauna, da eseguirsi in tutto o in parte in sottoscrizione e/o in tutto o in parte al servizio di prestiti obbligazionari convertibili o cum warrant.

Il Consiglio di Amministrazione di Finmeccanica potrà dare esecuzione all'operazione, secondo le modalità ed i criteri previsti dalla stessa deliberazione assembleare ed entro il termine del 30 giugno 2009.

- L'Assemblea degli Azionisti di Finmeccanica del 16 gennaio 2008 ha approvato il programma di acquisto di azioni proprie proposto dal Consiglio di Amministrazione del 21.11.2007 per un ammontare fino all'8% circa del capitale sociale della Società (massime 34 milioni azioni ordinarie) così ripartito:
 - 2,6% circa destinato ai piani di incentivazione azionaria (massime 11.1 milioni azioni ordinarie, di cui 7.5 milioni destinate ad assegnazioni da effettuarsi nei prossimi anni), previa revoca – per la parte non ancora utilizzata – delle autorizzazioni all'acquisto ed alla disponibilità di azioni proprie già deliberate al servizio dei piani e ferme restando le deliberazioni assembleari già adottate in ordine all'approvazione dei medesimi piani di incentivazione.
 - 5.4% circa (22.9 milioni azioni ordinarie) teso a massimizzare la creazione di valore per gli azionisti. In ipotesi di prezzo unitario medio di 20 euro, il relativo acquisto avrebbe un controvalore pari a circa 460 milioni di euro.

Le azioni acquistate resteranno disponibili nella forma di azioni proprie detenute in portafoglio e potranno essere utilizzate nell'ambito di eventuali progetti industriali o operazioni di finanza straordinaria. Il programma di acquisto di azioni proprie potrà essere effettuato nei prossimi 18 mesi, secondo modalità coerenti con la prassi comunemente seguita dal mercato finanziario per analoghe operazioni, tenendo anche conto dell'andamento della gestione. Il programma sarà finanziato primariamente con il flusso di cassa operativo generato dal Gruppo.

L'acquisto delle azioni al servizio del programma potrà essere effettuato, con le gradualità ritenute opportune, ad un prezzo unitario massimo e minimo pari al prezzo di riferimento rilevato sul M.T.A. nel giorno precedente all'acquisto (più o meno il 5% rispettivamente per il prezzo massimo e per quello minimo), mediante acquisto sul mercato ovvero mediante acquisto e vendita di strumenti derivati negoziati nei mercati regolamentati.

I) CLAUSOLE DI CHANGE OF CONTROL.

Gli accordi significativi stipulati da Finmeccanica o da sue controllate, che acquistano efficacia, sono modificati o si estinguono in caso di cambiamento di controllo della società contraente, sono di seguito elencati con evidenza dei relativi effetti.

PARTI	ACCORDO	EFFETTI CLAUSOLA CAMBIAMENTO DI CONTROLLO
FINMECCANICA	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A., BANCA INTESA SPA, BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA, BNP PARIBAS S.A., CALYON CORPORATE AND INVESTMENT BANK, CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED, HSBC BANK PLC, MCC SPA, SG CORPORATE AND INVESTMENT BANKING, THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC AND UNICREDIT BANCA IMMOBILIARE SPA, UNICREDIT BANCA D'IMPRESA SPA	ACCORDO DI CONCESSIONE DI CREDITO DOPO UN EVENTUALE PERIODO DI 90 GIORNI PER TRATTATIVE, È PREVISTA LA POSSIBILITÀ PER LE BANCHE DI RICHIEDERE LA RESTITUZIONE DELLA PROPRIA QUOTA
FINMECCANICA	ING BANK N.V. E ING BANK N.V., MILAN BRANCH	ACCORDO DI GARANZIA NELL'INTERESSE DI ANSALDOBREDA. DOPO UN EVENTUALE PERIODO DI 90 GIORNI PER TRATTATIVE, È PREVISTA LA POSSIBILITÀ PER LE BANCHE DI RISOLVERE L'ACCORDO E CHIEDERE IL RIMBORSO PER LE GARANZIE EMESSE
FINMECCANICA	BAE SYSTEMS E EADS	PATTO PARASOCIALE RELATIVO A MBDA SAS (FINMECCANICA 25% INDIRETTAMENTE TRAMITE AMSH B.V.). IN CASO DI CAMBIO DI CONTROLLO DI FINMECCANICA, E' FACOLTÀ DEGLI ALTRI AZIONISTI - BAE SYSTEMS E EADS - DI DETERMINARE L'ESTINZIONE DEL DIRITTO DI FINMECCANICA A DESIGNARE DETERMINATI MANAGER E AD OTTENERE DETERMINATE INFORMAZIONI RELATIVE AD MBDA. A SEGUITO DI TALE RICHIESTA DEGLI AZIONISTI, FINMECCANICA HA FACOLTÀ DI RICHIEDERE CHE SIA ACQUISTATA DA TALI AZIONISTI LA PROPRIA PARTECIPAZIONE IN MBDA A PREZZO DI MERCATO

FINMECCANICA	THALES	PATTO PARASOCIALE RELATIVO A THALES ALENIA SPACE SAS (TAS) (FINMECCANICA 33%)	THALES HA DIRITTO DI ACQUISTARE LA PARTECIPAZIONE DETENUTA DA FINMECCANICA IN TAS AD UN PREZZO DA CONCORDARE TRA LE PARTI.
FINMECCANICA	THALES	PATTO PARASOCIALE RELATIVO A TELESPAZIO HOLDING SRL (TPZH) (FINMECCANICA 67%)	THALES HA DIRITTO DI VENDERE LA PARTECIPAZIONE DETENUTA DA FINMECCANICA IN TPZH AD UN PREZZO DA CONCORDARE TRA LE PARTI.
FINMECCANICA	THALES E BENIGNI	PATTO PARASOCIALE RELATIVO A ELETTRONICA SPA (FINMECCANICA 31,33%)	IN CASO DI CAMBIO DI CONTROLLO, GLI ALTRI AZIONISTI HANNO DIRITTO DI ACQUISTARE LA PARTECIPAZIONE DETENUTA DA FINMECCANICA IN ELETTRONICA PRO-QUOTA AD UN PREZZO DA CONCORDARE TRA LE PARTI.
FINMECCANICA	THALES ALENIA SPACE FRANCE SAS ASTRIUM GMBH ASTRIUM LTD GALILEO SISTEMAS Y SERVICIOS S.R. THALES COMMUNICATION SA THALES ATM GMBH THALES ATM LTD.	PATTO PARASOCIALE RELATIVO A EUROPEAN SATELLITE NAVIGATION INDUSTRIES GMBH (ESNIS) (FINMECCANICA 18,94%)	IN CASO DI CAMBIO DI CONTROLLO DI FINMECCANICA, GLI ALTRI AZIONISTI HANNO DIRITTO AD ACQUISTARE PRO-QUOTA LA PARTECIPAZIONE DETENUTA DA FINMECCANICA IN ESNIS, A CONDIZIONE CHE CHI ASSUME IL CONTROLLO DI FINMECCANICA SIA UN CONCORRENTE DI ESNIS E DELLA SUA CONTROLLATA EUROPEAN SATELLITE NAVIGATION INDUSTRIES SPA O DEGLI ALTRI SOCI E QUALORA PIÙ DEL 20% DEL FATTURATO DI CHI ASSUME IL CONTROLLO SIA RIFERITO AD ATTIVITÀ IN CONCORRENZA CON IL BUSINESS DI ESNIS.
FINMECCANICA	THALES ALENIA SPACE FRANCE SAS ASTRIUM GMBH ASTRIUM LTD GALILEO SISTEMAS Y SERVICIOS S.R. THALES COMMUNICATION SA THALES ATM GMBH THALES ATM LTD.	PATTO PARASOCIALE RELATIVO A GALILEO INDUSTRIES SA (GAIN) (FINMECCANICA 18,94%)	IN CASO DI CAMBIO DI CONTROLLO DI FINMECCANICA, GLI ALTRI AZIONISTI HANNO DIRITTO AD ACQUISTARE PRO-QUOTA LA PARTECIPAZIONE DETENUTA DA FINMECCANICA IN GAIN, A CONDIZIONE CHE CHI ASSUME IL CONTROLLO DI FINMECCANICA SIA UN CONCORRENTE DI GAIN O DEGLI ALTRI SOCI E QUALORA PIÙ DEL 20% DEL FATTURATO DI CHI ASSUME IL CONTROLLO SIA RIFERITO AD ATTIVITÀ IN CONCORRENZA CON IL BUSINESS DI GAIN.

PARTI	ACCORDO	EFFETTI CLAUSOLA CAMBIAMENTO DI CONTROLLO
-------	---------	---

SOCIETA' CONTROLLATA

AGUSTA SPA 100% FINMECCANICA TRAMITE AGUSTAWESTLAND N.V.	GENERAL ELECTRIC COMPANY (PER IL TRAMITE DI AVIATION BUSINESS UNIT, MA, USA – “GE”)	ACCORDO QUADRO RELATIVO ALLA FORNITURA DI MOTORI PER ELICOTTERI	RINEGOZIAZIONE DEGLI ACCORDI IN CASO DI ASSUNZIONE DEL CONTROLLO DI AGUSTA DA PARTE DI SOCIETÀ CONCORRENTE DI GE; RESPONSABILITÀ DI AGUSTA PER EVENTUALI VIOLAZIONI AGLI OBBLIGHI DI CONFIDENZIALITÀ RELATIVI ALLE <i>PROPRIETARY INFORMATION</i> DI GE.
AGUSTA SPA 100% FINMECCANICA TRAMITE AGUSTAWESTLAND N.V.	BELL HELICOPETR TEXTRON	LICENZA PER LA PRODUZIONE E VENDITA DEGLI ELICOTTERI 412, 412SP, 412HP, 412EP-SAR, 212, 206A, 206B NONCHÉ DI PARTI DI RICAMBIO	RISOLUZIONE DELL'ACCORDO IN CASO DI TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DI AGUSTA AD UN TERZO COSTRUTTORE E VENDITORE DI ELICOTTERI, ESCLUSI I TRASFERIMENTI INFRAGRUPPO.
AGUSTA SPA 100% FINMECCANICA TRAMITE AGUSTAWESTLAND N.V.	BOEING COMPANY DEFENCE & SPACE GROUP	ACCORDO PER LA REVISIONE E LA VENDITA DEL MODELLO CH47C E RELATIVE PARTI DI RICAMBIO	CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA, SALVO TRASFERIMENTO DI CONTROLLO INFRAGRUPPO FINMECCANICA.
AGUSTA SPA AGUSTA US INC AGUSTAWESTLAND N.V. 100% FINMECCANICA TRAMITE AGUSTAWESTLAND N.V.	BELL HELICOPTER TEXTRON INC	SOCIETÀ JV BELL/AGUSTA AEROSPACE COMPANY LLC PER LO SVILUPPO DEL PROGETTO DEL CONVERTIPLANO NOTO ANCHE COME BA609	IN CASO DI PASSAGGIO DI CONTROLLO DI FATTO O DI DIRITTO AD UN <i>COMPETITOR</i> DI BELL O A QUALSIASI TERZO, BELL PUÒ SCIogliere LA LLC; NEL CASO BELL DECIDA DI NON SCIogliere LA LLC, PUÒ CHIEDERE L'INTRASFERIBILITÀ A TERZI DI ALCUNI COMPITI DI RICERCA O INFORMAZIONI/ TECNICHE RISERVATE.
AGUSTAWESTLAND NORTH AMERICA INC 100% FINMECCANICA TRAMITE AGUSTAWESTLAND N.V.	BELL HELICOPTER TEXTRON INC	SOCIETÀ JV AGUSTAWESTLAND BELL LLC PER IL PROGRAMMA “VH71” RELATIVO ALLA FORNITURA DELLA FLOTTA DI VELIVOLI PER IL TRASPORTO DEL PRESIDENTE USA FONDATA SULL'ELICOTTERO “US101”	SCIOGLIMENTO DELLA LLC E CESSAZIONE DELLA COLLABORAZIONE TRA AGUSTAWESTLAND, BELL E LA LLC RELATIVA AL PROGRAMMA.
ALENIA AERONAUTICA SPA 100% FINMECCANICA	LOCKHEED MARTIN CORPORATION	ATTIVITÀ DI SVILUPPO, MARKETING, VENDITA E SUPPORTO POST VENDITA	CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.

<p>WING NED N.V.</p> <p>100% ALENIA AERONAUTICA</p>	<p>SUKHOI COMPANY</p>	<p>JVCO AVENTE AD OGGETTO LA DEFINIZIONE DELLE REGOLE DI GOVERNANCE RELATIVE ALLA SOCIETÀ SUPERJET INTERNATIONAL SPA</p>	<p>OPZIONE D'ACQUISTO A FAVORE DI SUKHOI DELLE AZIONI SUPERJET INTERNATIONAL SPA DI PROPRIETÀ DI WING NED N.V. AD UN PREZZO DI MERCATO CHE È IL MINORE TRA IL FAIR MARKET VALUE ED IL FLOOR VALUE (CORRISPONDENTE QUEST'ULTIMO ALLA SOMMA TRA I PREZZI DI ACQUISIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI IN SUPERJET INTERNATIONAL E IN SUKHOI AIRCRAFT COMPANY – LA CUI PARTECIPAZIONE È IN CORSO DI ACQUISIZIONE) ED IL TOTALE DEI CONTRIBUTI VERSATI DA ALENIA SECONDO IL FUNDING PLAN PREVISTO NEL GENERAL AGREEMENT.</p>
<p>ALENIA NORTH AMERICA INC</p> <p>100% FINEMCCANICA TRAMITE ALENIA AERONAUTICA SPA</p>	<p>L3 COMMUNICATIONS INTEGRATED SYSTEMS L.P.</p>	<p>ACCORDO COSTITUZIONE DI UNA LIMITED LIABILITY COMPANY GLOBAL MILITARY AIRCRAFT SYSTEMS PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ RELATIVE AL VELIVOLO C27J</p>	<p>IN CASO DI CESSIONE DI QUOTA PARI O SUPERIORE AL 50% DELLA QUOTA DELLA LLC O DI ASSET A SOGGETTO CONCORRENTE DELLA CONTROPARTE LA PARTE NON COINVOLTA AVRÀ DIRITTO DI ESERCITARE UNA OPZIONE DI ACQUISTO, A VALORE DI MERCATO, CON RIFERIMENTO ALLA PARTECIPAZIONE DELLA CONTROPARTE.</p>
<p>ALENIA NORTH AMERICA INC</p> <p>100% FINEMCCANICA TRAMITE ALENIA AERONAUTICA SPA</p>	<p>VOUGHT AIRCRAFT INDUSTRIES INC</p>	<p>ACCORDO LIMITED LIABILITY COMPANY AGREEMENT OF GLOBAL AERONAUTICA, LLC PER L'IMPLEMENTAZIONE DI ATTIVITÀ INDUSTRIALI RELATIVE AL PROGRAMMA AERONAUTICO BOEING 787.</p>	<p>IL CAMBIO DI CONTROLLO DI ALENIA NORTH AMERICA INC È CONSIDERATA UNA CESSIONE DELLA PARTECIPAZIONE, E RICHIEDE IL CONSENSO DI VOUGHT; IL CAMBIO DI CONTROLLO DI VOUGHT LEGITTIMA ALENIA NORTH AMERICA INC A PRETENDERE CHE VOUGHT ACQUISTI LA PARTECIPAZIONE DI ALENIA IN GLOBAL AERONAUTICA, LLC.</p>
<p>ANSALDOBREDA (100%FINMECCANICA) QUALE PARTECIPANTE AL CONSORZIO TREVÌ CON LE SOCIETÀ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ALSTOM FERROVIARIA SPA - FIREMA TRASPORTI SPA - BOMBARDIER TRANSPORTATION ITALIA SPA 	<p>CONSORZIO TREVÌ CHE HA UN CONTRATTO DI FORNITURA DI LOCOMOTRICI CON TRENITALIA SPA</p>	<p>STATUTO DEL CONSORZIO TREVÌ</p>	<p>LO STATUTO DEL CONSORZIO TREVÌ PREVEDE CHE L'ASSEMBLEA POSSA DECIDERE L'ESCLUSIONE DELLA CONSORZIATA.</p>

ANSALDO ENERGIA SPA 100% FINMECCANICA	SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT	CONTRATTO DI FORNITURA DI PALE PER TURBINE	CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.
ANSALDO TRASPORTI SISTEMI FERROVIARI SPA 40,65% FINMECCANICA TRAMITE ANSALDO STS	COMUNE DI NAPOLI	CONVENZIONE DI CONCESSIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA LINEA 6 DELLA METROPOLITANA	DECADENZA DELLA CONCESSIONE.
SELEX SAS LTD 100% FINMECCANICA TRAMITE SELEX SAS SPA	NORTHROP GRUMMAN	CONTRATTO "MISSILE COUNTER MEASURE (INFRARED)"	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO O, IN ALTERNATIVA, RICHIESTA DI ULTERIORI GARANZIE RELATIVE ALL'ESECUZIONE, A SCELTA DELLA PARTE NON SOGGETTA A <i>CHANGE OF CONTROL</i> .

m) INDENNITÀ DEGLI AMMINISTRATORI IN CASO DI DIMISSIONI O DI LICENZIAMENTO SENZA GIUSTA CAUSA O DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A SEGUITO DI UN'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO.

Non sono previste indennità per gli amministratori nei casi di dimissioni o licenziamento senza giusta causa o cessazione del rapporto di lavoro a seguito di un'offerta pubblica d'acquisto.